



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF109

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	FATTURA ELETTRONICA - LA DELEGA AGLI INTERMEDIARI ABILITATI
RIFERIMENTI	PROVV. PROT. N.117689/2018 13/06/2018; PROVV. PROT. N. 89757/2018 DEL 30/04/2018
CIRCOLARE DEL	15/06/2018

Sintesi: con il Prov. del 13/06/2018 l'Agenzia ha disciplinato le modalità di conferimento delle deleghe agli **intermediari abilitati** per i servizi a loro riservati oltre a definire le funzionalità e le informazioni rese disponibili ai delegati nell'utilizzo di tali servizi

Tra gli intermediari abilitati che potranno essere delegati alla consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche sui servizi web dell'Agenzia:

- rientrano gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (es: commercialista)
- non dovrebbero rientrare gli intermediari "accreditati" presso l'SDI (softwarehouse che procedono alla emissione della fattura elettronica per conto del loro clienti).

Nella gestione del **ciclo della fattura elettronica** assumeranno un ruolo fondamentale gli **intermediari** (visto il massiccio ricorso degli intermediari) che potranno intervenire nelle seguenti fasi:

- utilizzo del servizio di registrazione: mediante il quale è possibile indicare al SdI il canale e "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file
- emissione e trasmissione delle fatture allo SDI (fase attiva)
- ricezione delle fatture recapitate dallo SDI
- consultazione ed estrazione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia
- conservazione fattura elettronica.

Va evidenziato che:

- ➔ l'intervento in alcune delle fasi indicate
- ➔ è riservato esclusivamente agli **intermediari abilitati**
- ➔ previo conferimento di **apposita delega** da parte del cedente/prestatore o cessionario/committente

Si tratta delle fasi di:

- utilizzo del servizio di registrazione
- consultazione ed estrazione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia.

SOGGETTI ABILITATI
▪ dottore commercialista o esperto contabile
▪ consulente del lavoro
▪ periti ed esperti tributari iscritti nei ruoli tenuti dalla CCIAA al 30/09/93
▪ responsabile fiscale del CAF imprese
▪ responsabile fiscale del CAF dipendenti



N.B.: si osserva che il par. 5.3. del Prov. del 30.04.2018 non è esplicito nel "riservare" talune attività agli intermediari abilitati (lo stesso vale per il servizio di registrazione, par. 5.4 del Prov. del 30.04.2018)



Prov. 30/04/2018, par. 5.3.: *“La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate dei singoli operatori è consentita **anche** agli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente”.*

Quanto citato:

- prevede il richiamo agli **intermediari abilitati** (art. 3, co. 3, DPR 322/1998)
- ma quale categoria “compresa” tra quelle che possono avere l’accesso a tali servizi, senza che ciò implichi che tali attività possano essere realizzate anche da **intermediari non abilitati**.



Nota: una diversa lettura porterebbe a ritenere che oltre agli intermediari abilitati le attività potranno essere svolte solo dal cessionario/committente o cedente/prestatore (v. par. 10.2 provv. 30/04/2018). Solo aderendo a tale lettura, si tratterebbe di una **sorta di esclusiva per gli intermediari abilitati**.

Va inoltre osservato che la stessa locuzione *“anche agli intermediari abilitati”*:

- è utilizzata per l’adesione al **servizio di conservazione della fattura elettronica**
- nel qual caso le motivazioni al Prov. del 13/06/2018 lo ricomprendono tra i servizi accessibili anche dagli intermediari abilitati.

La questione dovrà essere presto risolta dall’Agenzia.

L’interpretazione che prevede l’esclusiva per gli intermediari abilitati è confermata nel Prov. del 13/06/2018. Al par. 4 si prevede infatti che:

- ⇒ il conferimento della delega per i servizi di:
 - ✓ utilizzo del servizio di registrazione
 - ✓ consultazione ed estrazione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia
- ⇒ può avvenire solo nei confronti di **intermediari abilitati** (incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, art. 3, c.3, DPR 322/1998)

Nelle motivazioni al Prov. dell’Agenzia delle Entrate del 13/06/2018 si indica la possibilità di delegare, **separatamente, uno o più intermediari abilitati**:

- ai servizi di *“Registrazione dell’indirizzo telematico”*, per indicare al Sdl “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche
- e di *“Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”*, per la:
 - ✓ consultazione dei dati relativi al cosiddetto *“nuovo spesometro”* (identificativi fiscali controparti, data e numero della fattura, imponibile, aliquota e imposta o natura dell’operazione ai fini IVA)
 - ✓ delle fatture elettroniche
 - ✓ ovvero dei dati delle fatture transfrontaliere, dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA, degli elementi di riscontro, prodotti dall’Agenzia, fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute.

Per consentire l’intervento degli intermediari nelle fasi di:

- ⇒ emissione e trasmissione delle fatture allo SDI (fase attiva)
 - ✓ non è sufficiente alcuna particolare formalità, salva l’indicazione nel file fattura che l’invio è effettuato dall’intermediario
- ⇒ ricezione delle fatture recapitate dallo SDI; a tal fine è necessario che:
 - ✓ il cessionario/committente comunichi al cedente/prestatore:
 - “l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso (nell’apposito campo del file fattura)
 - o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione (anche attraverso l’intermediario)

⇒ servizio di conservazione, offerto dall'Agenzia, di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI.

✓ è necessari apposita delega.


In tali casi:

- per individuare il concetto di intermediario a cui fare riferimento
- è necessario rifarsi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30.04.2018 (aggiornate), che lo definiscono come:
 - ✓ qualsiasi soggetto terzo, incaricato dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente
 - ✓ di emettere o trasmettere o ricevere per proprio conto le fatture elettroniche veicolate dal SdI;



N.B.: nelle specifiche tecniche originarie si prevede che l'intermediario, a prescindere dalla fase in cui interviene, avrebbe dovuto essere munito di apposita delega.

CONFERIMENTO DELEGA



Per i servizi riservati agli intermediari abilitati, nel Provv. del 13/06/2018 si elencano le attività che ogni servizio ricomprende.

Di seguito, si propone l'elenco indicato nel Provvedimento.

Consultazione ed estrazione delle fatture elettroniche consente di:	servizi di registrazione consentono di
a) ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il Sdl; i file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdl; b) consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere); c) consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA del soggetto delegante; d) consultare i dati IVA delle fatture (anagrafica, rilevante ai fini IVA, di cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota IVA applicata; esigibilità dell'imposta) emesse e ricevute dal soggetto delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di controparte nell'operazione commerciale; e) consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante; f) esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, per conto del soggetto delegante; g) consultare, per conto del soggetto delegante, le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA; h) indicare al Sdl "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un "codice destinatario", da parte del delegante; i) utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo "indirizzo telematico".	a) indicare al Sdl "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un "codice destinatario", da parte del delegante; b) utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo "indirizzo telematico". Tale QR-Code potrà essere generato anche da un intermediario in possesso di una qualsiasi delle deleghe all'utilizzo dei servizi ✓ <i>"Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici",</i> ✓ <i>"Registrazione dell'indirizzo telematico",</i> ✓ <i>"Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA"</i> ✓ <i>"Cassetto fiscale delegato".</i>

DELEGA	
Modalità di conferimento e consultazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ attraverso le funzionalità rese disponibili, all'interno della propria area riservata, agli utenti Entratel/Fisconline ▪ ovvero presentando l'apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. ▪ l'elenco delle deleghe conferite può essere consultato, da ciascun soggetto delegante, attraverso le apposite funzionalità rese disponibili all'interno della propria area riservata.
Durata	La durata di ciascuna delega può essere fissata dal soggetto delegante, all'atto del suo conferimento; in assenza di tale indicazione, la durata sarà pari a 4 anni
Revoche	Ciascuna delega può essere revocata in qualsiasi momento, con le stesse modalità